



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2986 di data 6 settembre 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.

Autorizzazione per l'installazione di opere d'arte da porre a margine dei percorsi escursionistici estivi e delle piste da sci in località Buffaure, nel C.C. Pozza di Fassa, in Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Daniele BASSAN	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi, Stefano Gatti, Sara Bonazza, del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 5 maggio 2021, protocollo n. 309278, con la quale la società Funivie Buffaure S.p.A., con sede in San Giovanni di Fassa – Sen Jan, Piazza de Sen Nicolò, 4, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – l'autorizzazione per l'installazione di opere d'arte da porre a margine dei percorsi escursionistici estivi e delle piste da sci in località Buffaure, nel C.C. Pozza di Fassa, in Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Giovanni Casari, pervenuti in allegato alla domanda, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	Relazione tecnica.pdf	309278	05/05/2021	A02

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'installazione di quattro opere d'arte di grandi dimensioni, legate al mondo del Salvan, il leggendario abitante dei boschi della Val di Fassa. Le quattro opere d'arte raffigurano quattro personaggi: l'aquila, la strega, la marmotta e un branco di lupi e in particolare:

- l'aquila: ha dimensioni di 12 metri di larghezza e 2 metri di altezza. Occupa un'area di circa 12 x 4 metri ha una struttura in legno ancorata al terreno, con plinti prefabbricati in cemento, successivamente ricoperta di tavole in larice e abete, modellate a piumaggio;
- la strega: ha dimensioni di 5-6m di altezza, occupa un'area di circa 3 x 3 metri. Ha una struttura autoportante in legno, idoneamente ancorata al suolo, con una copertura in tavole (bugne), rami e ramaglie;
- la marmotta: ha dimensioni di 4 metri di altezza, diametro 2 metri. La marmotta con la tana occupa un'area di circa 4 metri x 4 metri. Struttura autoportante a forma di cupola, realizzata con tondini in ferro idoneamente ancorati al terreno, ricoperta internamente ed esternamente con rami di nocciolo;
- il branco di lupi: Ciascun componente del branco ha dimensioni di 1,4 x 4 metri circa, altezza 2 metri circa. Il branco composto da 5 lupi occupa un'area di circa 16 x 5 metri. Le strutture portanti sono in legno con una gabbia in tondini di ferro modellate seguendo la morfologia dei corpi dei lupi. Idoneamente ancorate al terreno, verranno successivamente ricoperte da rami intrecciati.

Considerato che la valutazione paesaggistica inerente l'installazione di opere d'arte a margine dei percorsi escursionistici estivi e delle piste da sci in località Buffaure deve tenere conto di criteri finalizzati principalmente a garantire una collocazione ordinata ed in stretta relazione insediativa con l'ambito ormai ricreativo della conca del Buffaure. Per questo le opere d'arte, che andranno ridimensionate in altezza secondo quanto successivamente prescritto, non dovranno collocarsi in spazi aperti ed essere isolate e dovranno comunque essere poste in vicinanza dei bordi del bosco che funge da sfondo all'installazione.

L'installazione relativa all'aquila, invece, non rispetta i criteri menzionati in quanto esterna all'ambito più antropizzato del Buffaure perché posta in quota in campo aperto. Risulterebbe un elemento eccessivamente riconoscibile nel paesaggio della prateria d'alta quota ad oggi insediata unicamente da una infrastruttura sciabile; ne consegue che tale installazione non viene autorizzata ai fini della tutela paesaggistico-ambientale.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, **ad esclusione della struttura raffigurante l'aquila**, la società Funivie Buffaure S.p.A., con sede in San Giovanni di Fassa – Sen Jan, Piazza de Sen Nicolò, 4, all'installazione delle opere d'arte rappresentanti rispettivamente la strega, la marmotta ed il branco di lupi, da collocare a margine dei percorsi escursionistici estivi e delle piste da sci in località Buffaure, nel C.C. Pozza di Fassa, in Comune di San Giovanni di Fassa – Sen Jan, quali risultano dalla documentazione citata in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - le strutture artistiche al fine del loro corretto inserimento nel delicato contesto paesaggistico di pertinenza dovranno essere dimensionalmente ridotte nel seguente modo:
 - la "marmotta" dovrà essere ridotta alle dimensioni di 3 metri di altezza;
 - la "strega" dovrà essere ridotta alle dimensioni di 3,5 metri di altezza;
 - il gruppo di lupi dovrà avvicinarsi maggiormente ai singoli esemplari di alberi presenti nella localizzazione prospettata;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;

7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr